

Codice A1421A

D.D. 17 marzo 2020, n. 255

**Fondazione "Asilo Infantile Guido Roccavilla", con sede nel Comune di Sanfront (CN).
Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai
sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.**



ATTO N. DD-A14 255

DEL 17/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualita'

OGGETTO: Fondazione “Asilo Infantile Guido Roccavilla”, con sede nel Comune di Sanfront (CN). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.

Premesso che la Regione Piemonte ha disciplinato il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza adottando i seguenti atti:

- L.R. 2 agosto 2017, n. 12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”;
- D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione disposizioni di cui all’articolo 8 comma 1 e modalità attuative per l’applicazione della legge”;
- D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione criteri e principi generali in merito alla contabilità delle Aziende, alle nomine e compensi ai Commissari delle Ipab e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende”;
- D.D. n. 179 del 12/03/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione modelli di istanza, schemi di statuto e manuale operativo”.

Precisato che all’art. 4 della L.R. n. 12/2017 sopra citata sono indicati i valori medi della produzione, da calcolarsi con riferimento agli ultimi tre anni di attività, sulla cui base le IPAB si trasformano in associazioni o fondazioni o aziende.

Dato atto che:

- l’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Asilo Infantile Guido Roccavilla” (nel seguito: IPAB), con sede nel Comune di Sanfront (CN), trae le sue origini nel 1911 da elargizioni di benefattori privati, in particolare il Cav. Bernardo Ruà e la famiglia Roccavilla. Viene eretta in Ente Morale con Regio Decreto del 12.04.1914.

- l’IPAB, a norma dell’art. 2 dello statuto organico vigente, approvato con D.G.R. n. 30-8905 del 04.06.2008, ha per scopo “ (...) - *gestire una scuola dell’infanzia(...)* - *promuovere ogni attività volta ad integrare l’attività educativa della scuola (...)* - *curare in ogni forma l’accoglienza di tutti i bambini (...)*”

- il Presidente dell'IPAB, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 19 del 19.02.2019, ha presentato istanza di trasformazione dell'IPAB in Fondazione, pervenuta a questa Amministrazione in data 11.03.2019, integrata, a seguito di colloqui intercorsi con i competenti uffici regionali, dalla documentazione inviata con nota prot. n. 11 del 24.02.2020, pervenuta in data 25.02.2020, con richiesta del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, dell'approvazione del nuovo statuto, e della conseguente iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato, in quanto il valore medio della produzione, calcolato con i criteri dell'art. 4, comma 1 della L.R. n. 12/2017, ammonta a complessivi Euro 152.884,16, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso sottoscritta;

- la suddetta istanza risulta essere corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa regionale in materia di riordino delle IPAB nonché dai relativi provvedimenti attuativi;

- l'IPAB, come da relazione di attività agli atti, svolge attività di asilo infantile.

Vista la nota di questo Settore, prot. 6031/A1421B del 21/02/2020, con la quale il Comune di Sanfront è stato informato in merito all'istanza di riordino presentata dalla suddetta IPAB.

Preso atto che, entro 20 giorni dalla suddetta nota regionale, da parte del Comune di Sanfront non è pervenuta alcuna comunicazione in merito.

Dato atto che l'IPAB ha allegato all'istanza di riordino l'inventario dei beni immobili e mobili.

Ritenute realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste per il riordino da IPAB a Fondazione.

Constatato, inoltre, che lo statuto proposto, coerente con la normativa vigente e gli schemi di statuto di cui alla D.D. n. 179 del 12/03/2018 sopra citata, risulta meritevole di accoglimento.

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli atti
- il D.P.R. n. 9 del 1972
- il D.P.R. n. 616 del 1977
- il D.P.R. 361 del 10/02/2000
- la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private
- il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001
- la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
- la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017
- la D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018
- la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018

- la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018
- la D.D. n. 179 del 12/03/2018
- il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001
- l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008
- in conformità con i criteri e le procedure disposti dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 e s.m.i. in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private

determina

di approvare e recepire quanto riportato nelle premesse della presente determinazione;

- di riconoscere l'idoneità all'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, di cui alla D.G.R. 39 - 2648 del 02/04/2001, della fondazione "Asilo Infantile Guido Roccavilla", con sede nel Comune di Sanfront (CN), con il vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività previste dallo statuto proposto, composto di n. 22 articoli, che si approva e si allega alla presente determinazione per farne parte integrante;

- di dare atto che il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro;

- di dare atto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione è incaricato di curare l'espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura giuridica privatistica dell'ente;

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto (se antecedente), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità)

Firmato digitalmente da Livio Tesio

Allegato

FONDAZIONE ASILO INFANTILE "GUIDO ROCCAVILLA"

STATUTO ORGANICO



PREMESSA

La Fondazione ASILO INFANTILE "GUIDO ROCCAVILLA", già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza con la denominazione di Asilo Infantile "Guido Roccavilla", trae origine nel 1911 dalla generosa elargizione del Cav. Bernardo Ruà e di altri benefattori. Venne eretto in Ente morale con Regio Decreto il 12 marzo 1914.

L'asilo Infantile venne successivamente intitolato a Guido Roccavilla, autorevole membro della nobile famiglia Roccavilla, che tanto lustro ha dato a Sanfront.

Fino al 1991, intere generazioni di bambini, sono state accolte dalle premure delle suore del Cottolengo, dopodichè la scuola è affidata ad insegnanti laiche che, egregiamente hanno svolto le loro mansioni di educatrici in questa struttura.

Nel 2000/2001 acquisì la parità scolastica ai sensi della legge n. 62 del 10 marzo 2000.

L'ente si propone di "gestire una scuola dell'infanzia capace di favorire, nel rispetto della vigente legislazione in materia, la crescita fisica e intellettuale dei bambini e delle bambine del Comune di Sanfront e, ove ciò sia possibile, di quelli limitrofi; promuovere ogni iniziativa volta ad integrare l'attività educativa della scuola valorizzando il ruolo formativo della famiglia; curare in ogni forma l'accoglienza di tutti i bambini senza alcuna discriminazione, favorendo con ogni mezzo la massima integrazione", come riportato all'art. 2 del "Statuto dell' Asilo Infantile Guido Roccavilla" approvato con D.G.R. 30-8905 del 04/06/2008.

E' precisato, all'art. 1 del predetto "Statuto", che i mezzi per l'apertura dell'Asilo si devono "per elargizione del Cav. Bemardi Ruà e di altri benefattori tra i quali in misura preminente della Famiglia Roccavilla".

Il presente Statuto rispetta, seppur nel contesto di un riordino formale e sistematico, le tradizionali e peculiari regole dell'Ente e l'ispirazione originaria indicata nelle tavole fondative in tema di scopi.



La composizione del Consiglio di Amministrazione è coerente con la nuova soggettività giuridica privata e salvaguarda il valore del mantenimento del carattere locale dell'Ente, a garanzia del rapporto positivamente sinergico instaurato fra l'Ente, le Istituzioni del territorio e la comunità locale.

ART. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE E DURATA

La Fondazione, avente la denominazione di “Asilo Infantile Guido Roccavilla”, deriva dalla trasformazione dell'IPAB Asilo Infantile “Guido Roccavilla”, operata ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge della Regione Piemonte 02.8.2017, n° 12.

La Fondazione, avente personalità giuridica di diritto privato, è dotata di piena autonomia statutaria e regolamentare e le finalità della stessa si esplicano nell'ambito della Regione Piemonte.

La sua sede è stabilita in Sanfront (CN) – via Trieste n. 19

Nell'ambito territoriale della Regione Piemonte, la Fondazione potrà definire sedi operative secondarie.

La sua durata è illimitata.

ART. 2 – FINALITA'

Le finalità che la Fondazione si propone sono in particolare:

- lo sviluppo armonico e integrale della persona, all'interno dei principi della Costituzione e della tradizione culturale italiana ed europea;
- offrire servizi educativi e sociali alle famiglie attraverso le sue risorse umane, logistiche, strutturali e materiali mediante progetti, iniziative e attività volte alla crescita di bambini con una forte attenzione ai valori cristiani etici e allo sviluppo delle capacità personali dei singoli per una sana socializzazione.

ART. 3 – SCOPI

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Coerentemente con le proprie finalità, la Fondazione intende promuovere le seguenti attività:



Scuola dell'infanzia

La Scuola si pone all'interno del sistema formativo integrato per l'infanzia con lo scopo di accogliere e accompagnare i bambini fino alla soglia dell'età prescolare, per una educazione integrale e di sviluppo della loro personalità, in una visione cristiana della vita.

La formazione della personalità si articolerà in ambito sociale, culturale, morale, civile, religioso.

La Scuola è aperta a tutti, anche ai bambini di diversa nazionalità e di altro credo religioso. Per quest'ultimo è assicurato l'assoluto rispetto per le diverse credenze, senza peraltro la scuola rinunciare ad essere fedele alla propria identità, della quale i genitori sono informati.

La Fondazione applica, inoltre, le norme vigenti in materia di inserimento di bambini con disabilità, con difficoltà specifiche di apprendimento o in condizioni di svantaggio.

La Fondazione riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino e ne sottolinea il ruolo fondamentale nel rapporto educativo e quindi promuove la sua collaborazione attiva all'interno della scuola favorendo l'operare armonico tra bambino, genitori ed insegnanti.

Nei servizi, è vietata ogni discriminazione fra i bambini e le loro famiglie e a tutti vengono concessi pari opportunità di sviluppo e crescita, favorendo il recupero delle disegualianze iniziali.

Servizio scolastico

È il servizio di accoglienza e sorveglianza degli alunni all'interno della Scuola dell'Infanzia.

La Fondazione valorizza l'opera del volontariato; può stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità.

La Fondazione, per l'attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statutari, può altresì promuovere:

- l'allestimento, l'organizzazione e la gestione di attività e servizi correlati alle attività sopra specificate, nonché ogni altro servizio di supporto per rispondere ai bisogni dei bambini della scuola dell'infanzia;
- l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo



professionale o volontario, operano nei settori di attività della Fondazione;

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- stipulare contratti o convenzioni per l'espletamento di attività rientranti nelle proprie finalità statutarie;
- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ARTICOLO 4 – ACCESSO AI SERVIZI, RETTE E TARIFFE

L'accesso ai servizi, alle prestazioni e alle attività svolte e/o organizzate dalla Fondazione avviene secondo le procedure definite dalla stessa mediante apposito Regolamento o provvedimento specifico e con particolare riguardo ai residenti in Sanfront.

Per fruire dei servizi e delle attività svolte, la Fondazione richiede alle famiglie che ne fanno richiesta una retta o tariffa o contribuzione.

ART. 5 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI - VIGILANZA

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, anche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti senza scopo di lucro che per legge, statuto o regolamento



fanno parte della medesima ed unitaria struttura:

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

ART. 6 – PATRIMONIO

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento la Fondazione dispone del seguente patrimonio:

Patrimonio indisponibile costituito:

dall'immobile in cui è svolta l'attività istituzionale della Fondazione, situato in Sanfront, Via Trieste n. 19, così costituito:

- Foglio n° 20 - Particella n° 1659/ sub 1– Cat. B/5 - Classe 2 – Consistenza 2151 mc – superficie 561mq - Rendita catastale € 199,96– Valore catastale rivalutato ai fini IMU 29.394,12;
- Foglio n° 20 - Particella n° 1661/ sub 1– Cat. B/5 - Classe 2 – Consistenza 7 mc – superficie 1mq - Rendita catastale € 0,65– Valore catastale rivalutato ai fini IMU 95,55;
- Foglio n° 20 - Particella n° 1662/ sub 1– Cat. B/5 - Classe 2 – Consistenza 61 mc – superficie 11mq - Rendita catastale € 5,67– Valore catastale rivalutato ai fini IMU 833,49

Patrimonio disponibile costituito:

- da immobili disponibili, mobili, arredi, macchine per ufficio, attrezzature, etc. come specificati nell' inventario depositato presso la sede dell'Ente;
- dal fondo di cassa della preesistente IPAB Asilo Infantile "Guido Roccavilla", come risultante dai documenti bancari rilasciati dal tesoriere al momento della trasformazione della stessa in Fondazione;
- da quegli altri beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio.

Ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.Lgs., 04.5.2001, n. 207, i beni indisponibili restano destinati alle finalità stabilite dalle tavole di fondazione e al raggiungimento degli scopi di cui al precedente art. 2 (Scopi), fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.



La dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti, con contestuale reinvestimento dei proventi così ottenuti nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.

ART. 7 – ENTRATE

Le entrate per la gestione della Fondazione sono costituite:

- da rette, tariffe e contribuzioni versate da persone o da enti a titolo di concorso al costo dei servizi, prestazioni ed attività erogati dall'Ente;
- dai proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- dal reddito del proprio patrimonio;
- da ogni altra rendita o contributo di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, non destinati ad incrementare il patrimonio.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 8 – ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio d'esercizio.

La struttura del bilancio, da rendersi in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo - tenuto conto, qualora applicabili, delle previsioni di cui al D.Lgs 03.7.2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) in materia di regime fiscale - deve fornire la rappresentazione della composizione patrimoniale della Fondazione e della situazione economico-finanziaria della stessa.

La Fondazione deve impiegare gli eventuali avanzi delle gestioni annuali per la ricostituzione e miglioria del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.



ART. 9 – SOSTENITORI

Possono ottenere la qualifica di “Sostenitori” , nei casi, per il tempo ed alle condizioni che verranno periodicamente stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio d’Amministrazione dell’Ente, coloro che hanno ricoperto per almeno un intero mandato la carica di Presidente o Consigliere della Fondazione o dell’ex IPAB Asilo Infantile “Guido Roccavilla”, nonché le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che si sono particolarmente distinte nel campo del volontariato locale o che, condividendo le finalità della Fondazione, hanno contribuito alla vita della medesima o dell’ex IPAB di cui sopra e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali.

I Sostenitori sono nominati con deliberazione inappellabile del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta del Consiglio stesso.

I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione.

La Fondazione istituisce l’Albo dei Sostenitori e ne garantisce l’aggiornamento e la regolare tenuta.

ART. 10 . ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Vice Presidente Vicario;
- l’Assemblea dei Sostenitori.
- l’Organo di controllo;
- il Revisore dei Conti.

ART. 11 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, scelti fra persone di specchiata moralità, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti



possono essere confermati senza soluzione di continuità.

I consiglieri sono così individuati e nominati:

- due dal Comune di Sanfront, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale;
- due dall'Assemblea dei Sostenitori;
- il Parroco pro-tempore della Parrocchia di S. Martino di Sanfront, o suo delegato stabile, quale membro di diritto.

I consiglieri non possono prendere parte ai punti all'ordine del giorno in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali hanno interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa, a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente ed in caso di sua assenza o impedimento del Vice Presidente uscente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Revisore dei conti, da effettuarsi entro dieci giorni dalla nomina del Consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione uscente resta pienamente in carica fino all'insediamento del nuovo organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge tra i propri membri, il Presidente e il Vice Presidente con funzioni vicarie.

Se nel corso del mandato viene a mancare per qualsiasi motivo un componente, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché provveda, con la massima sollecitudine, alla surrogazione; il nuovo componente durerà in carica per il tempo residuo del mandato e quindi scadrà insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

La mancanza, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio. In tal caso, il Revisore dei Conti attiva, con la massima sollecitudine, le procedure per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, potendo nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Le cariche di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono assunte a titolo gratuito; sono ammessi i rimborsi delle spese documentate sostenute dagli



amministratori nell'interesse esclusivo dell'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione, a tutela dei propri membri, ha la facoltà di deliberare la stipula di una polizza assicurativa responsabilità civile degli amministratori e del personale dipendente, comprensiva della tutela legale giudiziale e stragiudiziale, per fatti derivanti dalla loro posizione, esclusi i casi di dolo.

ART. 12 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente ed il Vice Presidente vicario;
- provvedere all'amministrazione della Fondazione ed al suo regolare funzionamento;
- definire gli obiettivi, i piani ed i programmi dell'attività della Fondazione;
- definire l'assetto organizzativo dei servizi pedagogici ed educativi e provvedere all'assunzione e alla disciplina del personale dipendente;
- definire la disciplina generale delle rette, delle tariffe o contribuzioni per la fruizione dei servizi, delle prestazioni e delle attività svolte e/o organizzate dall'Ente;
- approvare, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente, il bilancio d'esercizio, sentita l'Assemblea dei sostenitori;
- approvare il resoconto annuale, da presentare all'Assemblea dei Sostenitori, che permetta un'analisi delle varie attività svolte rendendo pubblici in maniera trasparente e comprensibile i programmi, le attività svolte e i risultati raggiunti sia sul piano educativo-didattico che sul piano strettamente economico;
- deliberare la nomina dell'Organo di controllo;
- deliberare la nomina del Revisore dei conti;
- deliberare l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- deliberare, sentita l'Assemblea dei sostenitori, con la presenza ed il voto



favorevole di almeno quattro componenti, la dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dell'Ente;

- deliberare, sentita l'Assemblea dei sostenitori, con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti, le modifiche dello Statuto;
- deliberare, sentita l'Assemblea dei sostenitori, con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti, lo scioglimento anticipato della Fondazione e la conseguente devoluzione del patrimonio.

Gli competono, altresì, tutti i poteri per la straordinaria amministrazione della Fondazione e quindi provvedere a qualsiasi atto necessario al raggiungimento degli scopi della stessa.

ART. 13 – ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si raduna su convocazione scritta del Presidente nella data ed ora stabiliti con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare.

La convocazione deve essere inviata o consegnata al domicilio dei componenti il Consiglio di amministrazione, ovvero mediante i previsti mezzi di telecomunicazione ai singoli Amministratori almeno sette giorni prima dell'adunanza.

In caso d'urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche con un preavviso ridotto a due giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare ovvero mediante i previsti mezzi di telecomunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche quando lo richiedano almeno due Amministratori, proponendo gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio può essere convocato anche su invito dell'Organo di Controllo o del Revisore dei conti, proponendo gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna obbligatoriamente entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Il Consiglio può richiedere la presenza di dipendenti o altri soggetti, quando lo ritenga opportuno per la consultazione su determinati argomenti. Le persone invitate dovranno comunque abbandonare la seduta al termine dell'audizione, prima della discussione e della votazione da parte del Consiglio di



Amministrazione.

ART. 14 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VERBALIZZAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, salvo i casi in cui sono previste maggioranze qualificate.

Agli effetti della validità delle decisioni non viene computato chi, avendovi interesse, non può prendere parte alla deliberazione.

Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale, salvo quelle attinenti a persone fisiche che hanno sempre luogo a voto segreto.

A parità di voti, il voto del Presidente è prevalente.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie, lo scioglimento anticipato dell'Ente nonché quelle di dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile sono validamente adottate, sentita l'Assemblea dei Sostenitori, con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti.

Il Segretario della Fondazione provvede alla stesura del verbale di seduta ed alla registrazione delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.

Il verbale dell'adunanza è firmato dal Segretario e da tutti coloro che sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare, ne viene fatta menzione nel verbale di adunanza.

ART. 15 – PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della stessa di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Spetta al Presidente:

- convocare e presiedere le sedute del Consiglio di amministrazione e l'Assemblea dei Sostenitori
- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Sostenitori;
- curare l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;



- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
- assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Ente, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di dieci giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Il Presidente per l'esecuzione di singoli atti o di categorie di atti determinati, può rilasciare corrispondenti deleghe a membri del Consiglio.

ART. 16 – VICE PRESIDENTE VICARIO

Il Vicepresidente vicario è eletto dal Consiglio di Amministrazione scegliendolo fra i suoi membri.

Egli sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ivi compresi i poteri di rappresentanza della Fondazione, in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 17 – ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI

L'Assemblea dei Sostenitori si raduna, di regola presso la sede della Fondazione, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno per esprimersi sul bilancio di esercizio e il resoconto annuale sull'attività svolta.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione almeno sette giorni prima della riunione con lettera, trasmessa all'indirizzo dei singoli Sostenitori, contenente l'ordine del giorno della seduta. In prima convocazione essa è valida se vi partecipano almeno la metà più uno dei Sostenitori, in seconda convocazione, che potrà avere luogo anche il giorno seguente la prima convocazione, essa è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

All'Assemblea dei Sostenitori compete:

- nominare, scegliendolo fra gli stessi Sostenitori, due componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- esprimere il proprio parere sul bilancio di esercizio;
- esprimersi e formulare pareri sul resoconto annuale sull'attività svolta;



- formulare pareri sulle modifiche dello Statuto e sulla scioglimento della Fondazione.

ART. 18 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dal Consiglio di Amministrazione al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, dura in carica tanto quanto il Consiglio che lo ha nominato e può essere riconfermato.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. In tal caso esprime il proprio parere sul bilancio d'esercizio mediante apposita relazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo contabile.

L'organo di controllo esercita inoltre tutti gli altri compiti previsti dalla legge.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2403 e segg. del Codice Civile.

Ai componenti l'Organo di controllo è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti della tariffa professionale e di quanto previsto dalle norme vigenti.

ART. 19 – REVISORE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile, il Consiglio di



Amministrazione deve nominare il Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tanto quanto il Consiglio che lo ha nominato e può essere riconfermato; deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore può intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esprime il proprio parere sul bilancio d'esercizio mediante apposita relazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo.

Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2403 e segg. del Codice Civile.

Al Revisore è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio nei limiti della tariffa professionale e di quanto previsto dalle norme vigenti.

ART. 20 – SEGRETARIO E ASSETTO ORGANIZZATIVO

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario, nel proprio seno o all'esterno.

Egli assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Sostenitori delle quali redige i verbali sottoscrivendoli col Presidente e con i Consiglieri.

Il Segretario supporta il Consiglio nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili e per attività di carattere amministrativo e normativo.

Egli risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed opera secondo le sue direttive.

L'impianto organizzativo, con il sistema di ruoli e mansioni, obiettivi, processi comunicativi, e il progetto pedagogico dei servizi in generale e di ogni servizio, gli orientamenti e le pratiche educative, la loro struttura e il loro ritmo, sono definiti dal Consiglio di Amministrazione in collaborazione con il personale docente.

ART. 21 – ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 del C.C..



In caso di estinzione, il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto preferibilmente a favore di associazione o fondazione con personalità giuridica, senza scopo di lucro, avente sede ed operante nel Comune di Sanfront, o al Comune di Sanfront o ad altro ente ammissibile per legge, con il vincolo essenziale, per tutti, di svolgimento di attività in ambito socio-assistenziale o socio-educativo.

Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il Consiglio di Amministrazione potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.

ART. 22 – CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.

= ~ = ~ = ~ =

